

Fermo/Macerata, 03.09.2018

Alle Cooperative aderenti LL.SS.

Agli Ordini Professionali delle Marche LL.SS.

E, p.c. UN.I.COOP. – Sede Nazionale Via G. Saliceto 3/5 00191 ROMA (RM) A mezzo mail

Oggetto: Cooperative Artigiane – Socio Lavoratore – INPS soccombe - Sentenza Tribunale di Rimini n. 172/2018

Carissimi,

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni relative alla questione del socio artigiano di Cooperativa, Vi informiamo che, il Tribunale di Rimini, con sentenza n. 172/2018 del 31.08.2018, in totale accoglimento del ricorso presentato da alcuni soci-lavoratori artigiani di cooperativa avverso il diniego di iscrizione alla Gestione Previdenziale Artigiana opposto dall'INPS, ha stabilito che il socio-lavoratore autonomo di cooperativa ha diritto all'iscrizione alla IVS Artigiana.

Nel caso di specie, il regolamento interno della cooperativa approvato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 della Legge 142/2001, approvato dall'Assemblea dei Soci della Cooperativa e depositato presso il competente ITL, prevedeva espressamente l'instaurazione di rapporti di lavoro autonomi tra la cooperativa ed i suoi soci.

I medesimi soci, successivamente all'approvazione del predetto regolamento interno, hanno optato per l'instaurazione di rapporti di lavoro in forma autonoma nella specie di lavoro artigiano mediante la conclusione di contratti di prestazione d'opera ex art. 2222 e ss. c.c. con la cooperativa.

L'INPS, nella sua difesa, sostiene che "l'orientamento dell'Istituto, ai quali i funzionari sono tenuti ad adeguarsi, ovviamente, è di iscrivere sempre e comunque i soci lavoratori come lavoratori subordinati al FPLD, in considerazione di vari fattori, fra i quali rilevano principalmente l'impossibilità di ravvisare nel rapporto che essi instaurano con la cooperativa le caratteristiche tipiche dell'imprenditore artigiano e, sotto l'aspetto operativo, l'impossibilità di identificare una base imponibile utile ai fini del calcolo dei contributi dovuti".

Il Tribunale di Rimini, sulla base del fatto che non vi fosse "alcun minimo indizio che i soci ricorrenti abbiano instaurato con la cooperativa un rapporto di lavoro subordinato" e che la tesi dell'INPS "fosse essenzialmente fondata sul contenuto aprioristico di circolari amministrative interne che prescindono in modo assoluto dalla verifica della attività di lavoro effettivamente svolta dai ricorrenti in favore della cooperativa", ha rigettato tutte le argomentazioni dell'Istituto Previdenziale, condannandolo alle spese di giudizio.

Inoltre, a sostegno della decisione, il Tribunale di Rimini, ha argomentato, facendo proprie le recenti decisioni della Corte d'Appello di Firenze (387/2017 e 624/2017), che *l'iscrizione all'albo artigiani dei socilavoratori di cooperativa*, <u>"è assistita da presunzione di legittimità fino a che non ne sia data una (circostanziata, rigorosa e specifica) prova in contrario"</u> e che anche nel caso che ci interessa "...non sappiamo ...se tutti i soci della cooperativa...abbiano acquisito la qualità di artigiano per essere costoro titolari di

singole, autonome e separate imprese o invece se alcuni di essi (o tutti) abbiano conseguito la iscrizione all'albo artigiano per il solo fatto di essersi associati ad una cooperativa artigiana. L'Inps non ha coltivato tesi specifiche al riguardo e, soprattutto, non ha neppure prospettato o allegato istanze che consentano di istruire una siffatta controversia. Dare ingresso a siffatti argomenti significherebbe introdurre adesso deduzioni che <u>l'Inps non ha mai avanzato (neppure nella fase amministrativa)</u>. Nella situazione data, vale quindi il criterio legale per cui i soci della cooperativa... sono legittimamente iscritti all'albo artigiano, in quanto non è stata validamente contestata la loro iscrizione, e vanno considerati lavoratori autonomi in quanto nessuno ne ha dimostrata la subordinazione...".

Quanto sopra a conferma delle tesi da sempre affermate dalla Ns. Associazione sulla figura del Socio-Lavoratore Artigiano di Cooperativa.

Distinti saluti.

Il Presidente Regionale

Dott. Francesco D'Ulizia)

UN.I.COOP. - UNIONE ITALIANA COOPERATIVE - Unione Regionale delle Marche